

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Doc. CCLXIII, n. 1 (<i>Esame e rinvio</i>)	130
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	135
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	137
DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	135
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 9 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 14.05.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Doc. CCLXIII, n. 1.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento.

Romina MURA, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, l'esame della relazione potrà concludersi con la votazione di una risoluzione ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento medesimo.

A tal fine, nella giornata odierna la Commissione avvierà l'attività conoscitiva per l'acquisizione di dati ed elementi utili alla predisposizione della risoluzione con l'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Invita, quindi, il relatore, onorevole Viscomi, a svolgere la relazione introduttiva.

Antonio VISCOMI (PD) *relatore*, sottolinea che la relazione, come si legge nella premessa, ha lo scopo di dare conto dell'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation UE*, dei risultati raggiunti e delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti. In particolare, la relazione all'esame, riferita al 2021, riguarda gli obiettivi e i traguardi previsti per la fine dello scorso esercizio, in vista della rendicontazione alla Commissione europea. Da essa risulta che l'Italia ha rispettato l'impegno a conseguire tutti i primi cinquantuno obiettivi,

potendo presentare la domanda di pagamento della prima rata di rimborso, pari a 24,1 miliardi di euro. La relazione, inoltre, descrive le strutture e gli strumenti introdotti per l'attuazione del Piano, per la sua valutazione e per la comunicazione dei risultati ai cittadini, imprese e amministratori locali. Infine, essa dà una descrizione sintetica delle attività già avviate dalle amministrazioni per conseguire gli obiettivi futuri.

Ricorda che il PNRR, che deve essere realizzato entro il 2026, prevede 134 investimenti (235 contando anche i sub-investimenti) e 63 riforme, per un totale di 191,5 miliardi di euro di fondi. Di questi, 68,9 miliardi sono contributi a fondo perduto e 122,6 miliardi di euro sono prestiti. A tali stanziamenti si aggiungono le risorse dei fondi europei *React-EU* e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNIC), per un totale di circa 235 miliardi di euro.

Quanto alla struttura, il PNRR si articola in sei missioni e sedici componenti, incardinati in tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Il PNRR, inoltre, ha tre priorità trasversali: parità di genere; miglioramento delle competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani; riequilibrio territoriale e sviluppo del Mezzogiorno. Allo scopo di valutare lo stato di avanzamento delle riforme e degli investimenti, a ciascuno di essi sono stati associati indicatori specifici, i *milestone* (traguardi) e i *target* (obiettivi). I primi rappresentano fasi essenziali dell'attività di attuazione, connesse al raggiungimento degli obiettivi della misura. I *target* sono indicatori misurabili dell'intervento pubblico, in genere in termini di risultato. Più in particolare, 154 su 520 tra *milestone* e *target* indicati nel PNRR richiedono l'approvazione di riforme e, di queste 154, 59 richiedono l'approvazione di disposizioni legislative.

Quanto ai finanziamenti, la Commissione europea autorizza l'erogazione dei fondi, dopo un'articolata istruttoria sulle richieste di pagamento debitamente motivate sulla base del raggiungimento dei

traguardi e degli obiettivi per ciascuna rata del Piano. La valutazione positiva di ciascuna rata dipende dalla verifica dei *milestone* e dei *target* previsti, ma presuppone anche la conferma di quelli conseguiti in precedenza.

Al Parlamento è attribuito un ruolo di controllo, esercitato sulla base di relazioni semestrali sullo stato di attuazione del Piano trasmesse dalla Cabina di regia. Ciascuna relazione deve dare conto dell'utilizzo delle risorse e dei risultati raggiunti indicare eventuali misure ritenute necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e migliorarne l'efficacia. Particolare rilievo è dato alle politiche di sostegno per l'occupazione e l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Quella all'esame è la prima relazione e dà conto degli obiettivi e dei traguardi previsti per la fine del 2021, tenendo tuttavia conto si tratta ancora di una fase di avvio. Come si legge nella relazione illustrativa, a decorrere dal 2022, le Relazioni saranno trasmesse al Parlamento entro la prima metà del mese di aprile, in concomitanza con la presentazione del Documento di economia e finanza (DEF), ed entro la fine di settembre, conformemente anche al calendario per il monitoraggio dei Piani in sede europea.

La relazione in esame elenca le misure legislative la cui entrata in vigore è prevista per il 2022, tra le quali rientrano nell'interesse della XI Commissione la delega per la riforma del codice degli appalti, che si prevede entrerà in vigore entro il 30 giugno 2022 e l'istituzione di un sistema di certificazione della parità di genere e dei relativi meccanismi di incentivazione per le imprese, che dovrebbe entrare in vigore entro il 31 dicembre 2022. Ovviamente, si dovranno adottare, con scadenze tassative e ravvicinate, anche le misure attuative e gli investimenti veri e propri. Con particolare riferimento alla delega per la riforma del codice degli appalti, ad esempio, la relazione prevede l'entrata in vigore dei decreti legislativi entro il 30 marzo 2023 e la predisposi-

zione degli atti attuativi entro ulteriori tre mesi. Ciò presuppone un coinvolgimento delle Camere nell'attività consultiva in tempi altrettanto stringenti.

Si sofferma, in particolare, sul paragrafo 3.2, riguardante le misure per favorire l'occupazione dei giovani, delle donne e delle persone con disabilità. Si tratta di obiettivi trasversali, influenzati da svariate linee di intervento che, allo stato, non sono ancora iniziate. È tuttavia possibile dare conto di alcune iniziative già adottate, suscettibili di avere effetti positivi sull'occupazione giovanile e femminile. Infatti, il Governo ha emanato, con il decreto ministeriale 7 dicembre 2021, le linee guida previste dall'articolo 47 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, che reca la disciplina volta a favorire la pari opportunità di genere e generazionale e l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in relazione alle procedure afferenti la stipulazione di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e dal PNIC.

In accordo con la previsione del PNRR, che richiede l'introduzione nei bandi di gara, come requisiti necessari e premiali delle offerte, di criteri orientati verso gli obiettivi di parità, il richiamato articolo 47 richiede, ai fini della partecipazione a gare di appalto: la presentazione di copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006, per le imprese con più di cento dipendenti; una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, per le aziende che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a cento; la certificazione e la relazione sul rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 17 della legge n. 68 del 1999. L'articolo 47 prevede ulteriori forme di pubblicità da parte delle stazioni appaltanti, tenute a inserire nei bandi di gara clausole che tengano conto della specificità dei settori oggetto di appalto, delle tipologie specifiche di con-

tratto e del loro oggetto. Ulteriori misure riguardano l'inserimento nei bandi di gara di criteri orientati alla promozione dell'imprenditoria giovanile, dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, della parità di genere e dell'assunzione di giovani con meno di 36 anni e di donne. Pertanto, sulla base di tali previsioni, requisiti necessari dell'offerta sono: l'assolvimento degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità, di cui alla legge n. 68 del 1999; l'impegno ad assicurare che almeno il 30 per cento delle assunzioni per l'esecuzione del contratto riguardi giovani e donne.

Le linee guida attuative dell'articolo 47 forniscono indicazioni operative alle stazioni appaltanti, ad esempio, fornendo elementi per la determinazione della quota del 30 per cento delle assunzioni riservata a giovani e a donne, definendo i limiti entro i quali sono ammesse deroghe, dal momento che una rigida applicazione della regola sarebbe incompatibile con la natura dell'attività oggetto dell'appalto, richiedendo esperienza pregressa o una specifica formazione, incompatibile con la giovane età degli assunti, o potrebbe determinare nel breve periodo un onere troppo gravoso per i settori nei quali i tassi di occupazione femminile sono troppo lontani dalla media. Le linee guida, inoltre, forniscono un elenco esemplificativo di clausole premiali che le stazioni appaltanti possono inserire nei bandi di gara, sviluppando le tipologie indicate dall'articolo 47 e fornendo indicazioni anche sul peso da attribuire ai diversi fattori.

La relazione precisa, quindi, che, dato il carattere fortemente innovativo delle disposizioni, diventa cruciale il monitoraggio della loro attuazione, per verificare la capacità delle stazioni appaltanti di declinare nella specificità delle singole procedure di gara i dispositivi volti ad assicurare i meccanismi di incremento occupazionale delle donne e dei giovani, non escludendo successive integrazioni e affinamenti delle linee guida, che tengano conto anche dell'interazione tra le disposizioni in esame e la disciplina in corso di trasformazione relativa ad altri profili

della contrattualistica pubblica. Tale monitoraggio sarà assicurato da tutte le amministrazioni interessate e dai Ministri, sulla base dei dati e delle informazioni, individuati con provvedimento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che le stazioni appaltanti sono tenuti a fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Al paragrafo 3.4, la relazione dà conto delle misure per il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa delle amministrazioni, tra le quali sono di interesse della XI Commissione, in particolare, le assunzioni di mille esperti con incarichi di collaborazione, da assegnare alle regioni e agli enti locali sulla base di specifici piani di supporto nelle attività di semplificazione, del recupero dell'arretrato e per il miglioramento dei tempi di conclusione delle procedure; il reclutamento di personale con oneri a carico del PNRR in deroga ai vigenti limiti di spesa e alla dotazione organica delle amministrazioni interessate; l'ampliamento delle facoltà di assunzione dei comuni; l'attivazione da parte dell'Agenzia di Coesione di gruppi di lavoro specifici per prestare assistenza tecnica e operativa, anche in fase di progettazione, agli enti locali del Mezzogiorno; l'iniziativa specifica per il rafforzamento delle capacità organizzative e del personale dei piccoli comuni; la selezione di 2.800 funzionari tecnici da assegnare alle amministrazioni pubbliche del Meridione, in relazione alla quale è in corso la seconda procedura selettiva, dal momento che la prima non ha consentito di coprire interamente i posti messi a concorso; l'assunzione a tempo determinato di alte professionalità da destinate agli enti locali delle regioni mediamente più povere, a valere sulle risorse del programma PON Capacità per la Coesione 2021-2027.

Come già precisato, con riferimento alla rata da rendicontare alle istituzioni europee entro il 31 dicembre 2021, la relazione precisa che l'Italia, avendo rispettato l'impegno a conseguire tutti i cinquantuno traguardi e obiettivi entro tale data, invierà alla Commissione euro-

pea, entro la medesima data, la richiesta relativa al pagamento della prima rata. Tali traguardi e obiettivi sono sinteticamente descritti dalla relazione, che ne evidenzia le finalità e i legami con le altre scadenze delle rispettive riforme e investimenti.

In particolare, la rata del 31 dicembre 2021 comprende le iniziative per il rafforzamento della macchina amministrativa competente alla gestione del PNRR. Pertanto, una parte rilevante dei traguardi è di competenza del Dipartimento della funzione pubblica. Nel paragrafo 4.1, pertanto, la relazione dà conto delle misure, in parte già ricordate in precedenza.

Rileva che la rata del 31 dicembre contiene alcuni traguardi riconducibili alle priorità trasversali del PNRR, relative alla parità di genere e alla riduzione del divario di cittadinanza. Tra quelli di particolare interesse per la XI Commissione, la relazione ricorda: l'approvazione della legge delega sulle disabilità (M5C2-1, legge n. 227 del 2021), nella titolarità del Ministro per le disabilità; l'approvazione del Fondo per l'imprenditoria femminile (M5C1-17), nella titolarità del Ministero dello sviluppo economico, sostenuto da una serie di misure già esistenti, i cui schemi sono stati modificati e calibrati per dedicare risorse specifiche all'imprenditoria femminile; la definizione del nuovo programma nazionale GOL «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (M5C1-1), nella titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il Piano nazionale Nuove Competenze, anche esso nella titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Rientra nell'interesse della XI Commissione anche l'investimento di potenziamento delle piante organiche che, insieme a tre specifiche riforme, fa parte dei primi quattro traguardi relativi alla riforma della giustizia (M1C1-32).

Con riferimento a tali traguardi, la documentazione predisposta dal Servizio Studi della Camera fornisce ulteriori approfondimenti e dettagli. In particolare, per quanto riguarda la creazione di imprese femminili (M5C1-17), si dà conto dell'istituzione del Fondo impresa donna,

dotato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (decreto ministeriale 30 settembre 2021), e del Comitato impresa donna (decreto ministeriale 27 luglio 2021), in attuazione della legge di bilancio 2022. Per quanto riguarda i programmi nella titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (M5C1-1), sono stati approvati i decreti ministeriali 5 novembre 2021 e 14 dicembre 2021, rispettivamente per l'adozione del programma nazionale GOL e per l'adozione del Piano nazionale nuove competenze, che comprende tre programmi guida: il Programma GOL, il Sistema duale e il Fondo Nuove competenze.

Tornando al tema degli appalti, sono due i traguardi, rientranti nella titolarità del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che rientrano nella prima rata del 31 dicembre 2021 e costituiscono la prima fase della riforma del Codice dei contratti pubblici (M1C1-69 e M1C1-74). Rientra nell'interesse della XI Commissione, in particolare, il secondo traguardo, che prevede l'adozione di una serie di azioni dirette a rafforzare il quadro amministrativo, tra le quali si segnalano: l'assegnazione alla Cabina di regia di un organico e risorse adeguate; l'adozione di una strategia professionalizzante per la formazione dei dipendenti pubblici in materia di appalti, che si sviluppa lungo tre linee di intervento (formazione, tutoraggio, guide operative).

Tra i traguardi rientranti nella titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, si segnala la creazione di un'Unità di missione dotata di un contingente di 40 unità di personale e di 10 esperti, che, insieme ad uno specifico Comitato scientifico, è chiamato alla realizzazione del traguardo del rafforzamento del ruolo del Ministero nei processi di monitoraggio e valutazione della spesa, per migliorare l'efficacia del processo di *spending review* (M1C1-102).

Con riferimento alle scadenze a decorrere dal 2022, la relazione riporta in allegato una scheda per ciascuna amministrazione titolare, che sintetizza le iniziative in corso. Per quanto riguarda le

competenze della XI Commissione si segnalano: la riforma, in corso di definizione, della Scuola di alta formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo (M4C1 – Riforma 2.2) e quelle, anch'esse in corso di definizione, relative al sistema della formazione professionale (M4C1 – Investimento 1.5, Riforma 1.1 e Riforma 1.2), nella titolarità del Ministero dell'istruzione; il decreto a sostegno dell'impresa femminile, attualmente all'esame della Corte dei conti, con una dotazione di 400 milioni di euro (M5C1 – Investimento 1.2), nella titolarità del Ministero dello sviluppo economico; definizione dei *format* del Piano di attuazione regionale del programma GOL, in fase di avanzamento, con risorse pari a 4,4 miliardi di euro (M5C1 – Riforma 1), definizione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso (M5C1 – Riforma 2), potenziamento dei centri per l'impiego, con risorse pari a 600 milioni di euro (M5C1 – Investimento 1.1), rafforzamento del sistema duale, con risorse pari a 600 milioni di euro (M5C1 – Investimento 1.4), superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura, sulla base di Piani urbani integrati, con risorse pari a 200 milioni di euro (M5C2 – Investimento 2.2), nella titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; immissione in ruolo e assegnazione degli assunti ai tribunali civili e penali, con risorse pari a 2,3 miliardi di euro (M1C1 – Investimento 1.8), nella titolarità del Ministero della giustizia; ordinamento delle professioni delle guide turistiche, sulla base di proposte di legge attualmente all'esame del Senato (M1C3 – Riforma 4.1), nella titolarità del Ministero del turismo; la definizione degli *standard* tecnici del sistema di certificazione della parità di genere, con risorse pari a 10 milioni di euro (M5C1 – Investimento 2), nella titolarità del Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

Infine, rientrano nella titolarità del Ministro per la pubblica amministrazione, in primo luogo, il completamento della riforma del pubblico impiego, con l'adozione dei provvedimenti attuativi e orga-

nizzativi del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, la modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, lo sviluppo di ulteriori funzionalità del portale del reclutamento e il riordino del sistema di classificazione professionale (M1C1 – Riforma 1.9; sub-investimenti 2.1.1, pari a 11,5 milioni di euro, e 2.2.2, pari a 9 milioni di euro). Inoltre, nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione, con riferimento alle competenze e alla capacità amministrativa, si segnala realizzazione di un intervento di *capacity building* per amministrazioni centrali e locali, con l'individuazione degli strumenti da utilizzare, anche personalizzati, e di percorsi di alta formazione, la definizione e l'analisi dei fabbisogni, con gli obiettivi di orientare il personale su nuove competenze per l'amministrazione digitale e di sviluppare le capacità di pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro (M1C1 – Investimento 1.9 – Sub-investimenti 2.3.1, pari a 139 milioni di euro, e 2.3.2, pari a 350,9 milioni di euro). Infine, sempre nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione, con riferimento alla gestione strategica del personale, la relazione dà conto dei progetti relativi ai nuovi strumenti di programmazione e gestione delle risorse umane, del decreto ministeriale, in corso di definizione, di approvazione dello schema tipo del Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione (PIAO) nonché dell'introduzione della nuova area di inquadramento delle elevate professionalità, la cui disciplina è rinviata alla contrattazione collettiva (M1C1 – Riforma 1.9, sub-investimenti 2.2.5, pari a 16,4 milioni di euro, e 2.3, pari a 24,3 milioni di euro).

Ritiene, infine, opportuno che, nella predisposizione della risoluzione alla conclusione dell'esame della Relazione, la Commissione approfondisca, in particolare, la problematica inerente la gestione dei bandi attuativi dei programmi dell'Unione europea, dal momento che, come risulta anche da recenti notizie di cronaca, questa pre-

senta opacità e criticità che è necessario superare.

Romina MURA, *presidente*, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della Relazione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

C. 3431 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio scorso.

Sebastiano CUBEDDU (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio scorso.

Flora FRATE (IV), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Carmela BUCALO (FDI), ribadendo il giudizio radicalmente negativo sui provvedimenti con cui il Governo affronta l'emergenza sanitaria, già espresso in più occasioni, preannuncia il voto contrario del gruppo Fratelli d'Italia sulla proposta di parere della relatrice. Si tratta, infatti, di un decreto-legge che discrimina i lavoratori e viola i diritti costituzionali dei cittadini e, in particolare, degli studenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di

parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 febbraio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

ALLEGATO 1

**DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
(C. 3431 Governo).****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3431, che dispone la conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

considerate, all'articolo 1, le proroghe al 2022 di termini in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, di quelli riguardanti: l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le amministrazioni, anche utilizzando risorse riferite ad esercizi precedenti (commi 1 e 3, lettera *a*); le assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, finanziate con apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (comma 4); la possibilità per il Ministero dell'interno di effettuare le assunzioni già autorizzate per le quali non sono state ancora indette le relative procedure concorsuali (comma 5, lettera *a*); le autorizzazioni ad assumere al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'interno (commi 9, 10, 11 e 14); il termine entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (comma 12, lettera *b*); il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e di pubblica utilità (LPU) della regione Calabria (comma 26);

rilevato che l'articolo 9, comma 2, proroga al 31 dicembre 2022 il divieto di comandare presso altre amministrazioni il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a causa dell'assoluta carenza di personale presso tutte le sedi dell'Ispettorato, non superabile nell'immediato a causa della lentezza delle procedure concorsuali, tenuto conto anche del fatto che spesso la richiesta di comando proviene dallo stesso personale dell'Ispettorato, il cui trattamento economico è tra i più bassi nel panorama delle pubbliche amministrazioni;

osservato che il comma 3, lettera *a*), del medesimo articolo 9 prevede che la disapplicazione dei termini di prescrizione fino al 31 dicembre 2022, prevista dal comma 10-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995 con riferimento alle annualità fino al 2015, si applichi anche alle contribuzioni relative ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2017, allo scopo di evitare l'insorgere di contenziosi per la mancata liquidazione dei trattamenti di previdenza in conseguenza dell'omesso versamento della contribuzione;

considerato che il comma 8 dell'articolo 9 estende al 2022 l'ambito temporale dei finanziamenti a carico del Fondo Nuove competenze delle iniziative di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi;

preso atto che l'articolo 11, comma 4, proroga di ulteriori sessanta giorni il regime transitorio per la sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici, in vista dell'applicazione della disciplina

recata dal decreto legislativo n. 101 del 2020, di attuazione della direttiva (UE) 2013/59/Euratom, che stabilisce norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;

considerato che, nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria, non si è prevista la proroga dell'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori pubblici e privati cosiddetti fragili, impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa in modalità agile, introdotta dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 27 del 2020, consentita solo fino al 30 giugno 2021,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre la proroga, almeno fino al perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19, della disposizione, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, che prevede l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori pubblici e privati cosiddetti fragili, impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa in modalità agile.

ALLEGATO 2

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (C. 3434 Governo).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3434, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2022, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

considerato che il provvedimento mira a proseguire la strategia di contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 sul territorio nazionale, basata sul presupposto che la vaccinazione rappresenti uno strumento imprescindibile nella lotta alla pandemia;

osservato che l'articolo 1, comma 1, capoverso Articolo 4-*quater*), modificando il decreto-legge n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76 del 2021, estende l'obbligo vaccinale, già previsto dall'articolo 3-*ter* del medesimo provvedimento in due dosi di vaccino e in una dose di richiamo, a tutti coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;

rilevato che, come previsto dall'articolo 1, comma 1, capoverso Articolo 4-*quinqies*), a decorrere dal 15 febbraio 2022, l'accesso ai luoghi di lavoro per tutti coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale è subordinato al possesso e all'esibizione della certificazione verde di vaccinazione o di avvenuta guarigione, la cui verifica è attribuita ai datori di lavoro, pubblici e privati, e che i lavoratori privi della certificazione sono considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza diritto alla retribuzione, fino alla presentazione della certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022;

tenuto conto che, allo stesso articolo 1, comma 1, capoverso Articolo 4-*quinqies*), fino alla medesima data, si prevede, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, la possibilità per il datore di lavoro con meno di quindici dipendenti di sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso;

considerato che l'articolo 1, comma 1, capoverso Articolo 4-*sexies*), prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria di 100 euro per coloro che non rispettano l'obbligo introdotto dal provvedimento, irrogata dal Ministero della salute, che si avvale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, utilizzando i dati di cui dispone il Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti che risultano vaccinati ed esenti dalla vaccinazione;

segnalato che l'articolo 2 dispone l'estensione, dal 1° febbraio 2022, dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, già previsto per altre categorie di personale pubblico, al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;

osservato che l'articolo 3, al comma 1, lettera c), dispone l'estensione alle imprese con più di quattordici dipendenti della possibilità, prevista per le imprese

con un numero di dipendenti inferiore sulla base delle disposizioni introdotte dall'articolo 1 del provvedimento in esame, di sospendere il lavoratore privo della certificazione per la durata corrispon-

dente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE